



IL DIRIGENTE
P. G. G. G.



SEGRETERIA DI STATO
LAVORO
PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
SPORT, INFORMAZIONE, RAPPORTI CON AASS

Relazione al Progetto di Legge

"RIFORMA DELLE NORME RELATIVE ALL'OCCUPAZIONE"

Ecc.mi Capitani Reggenti,
Ill.mi Consiglieri,

Il presente Progetto di Legge nasce dalla volontà, definita anche all'interno del programma di Governo, di riorganizzare la disciplina dei rapporti di lavoro in un'ottica di semplificazione e armonizzazione.

Il progetto di Legge ha pertanto diversi obiettivi: riorganizzare le norme relative all'avvio al lavoro, oggi frammentate in numerose leggi o Decreti, riunificandole in un'unica, rendere più coerenti alcuni aspetti della nostra legislazione, anche rispetto alle normative europee e introdurre alcuni aspetti innovativi, volti ad incentivare la stabilizzazione dei lavoratori e a regolamentare, per la prima volta nel nostro ordinamento, i rapporti di lavoro di tipo non subordinato.

Nel Titolo I che va dall'articolo 1 all'articolo 15, si rivedono tutte le norme sul collocamento, avvio al lavoro e liste di avviamento al lavoro, oggi distribuite in numerose norme, introducendo una serie di semplificazioni, demandando alla Commissione lavoro i regolamenti applicativi e una serie alcuni miglioramenti che evidenziamo di seguito.

Nell'articolo 2 si definisce in maniera più corretta il concetto di lavoratore subordinato e datore di lavoro.

Nell'articolo 3 si affianca alla funzione pubblica del mercato del lavoro, il servizio di assistenza nella selezione del personale oggi vietato, permettendolo solo a associazioni di categoria e specifici lavoratori autonomi, senza ancora aprire alle agenzie di lavoro private.

Nell'articolo 4 si modificano le norme relative alla Commissione per il lavoro, rendendolo un organo tripartito in linea con le disposizione internazionali.

Nell'articolo 11 e 12, in linea con quanto già disposto con il decreto legge 130/2021, si definisce la liberalizzazione del mercato del lavoro, introducendo dei meccanismi per salvaguardare il mercato del lavoro interno qualora si presentino determinati tassi di disoccupazione generali o specifici.

Nell'articolo 15 si semplificano le procedure per il passaggio di lavoratori tra operatori economici.

Nel Titolo II, che va dall'articolo 16 all'articolo 23, si definiscono le forme contrattuali per i lavoratori subordinati. In questa parte vengono introdotte una serie di importanti novità volte a migliorare da una parte il mercato del lavoro e, dall'altra, la stabilizzazione dei lavoratori.

Nell'articolo 17, infatti, si rivede il contratto di lavoro a tempo determinato, riducendolo dagli attuali 18 mesi a 12 mesi complessivi, si chiarisce in maniera più corretta il concetto di lavoro stagionale e si introduce il non rinnovo consensuale che permette all'azienda di poter procedere con nuove assunzioni e garantisce l'ammortizzatore al lavoratore, risolvendo una serie di distorsioni e problematiche.

Nell'articolo 18 si introduce la possibilità di assumere a tempo parziale tutti i lavoratori, correggendo la discriminazione oggi presente per i lavoratori frontalieri.

Nell'articolo 20 si coordinano le attuali norme sul lavoro temporaneo con le norme generali sulle assunzioni, già approvate con il decreto Legge 130/2021. Pertanto, se da una parte, rispetto alla norma vigente, si elimina l'obbligo di verifica dalle liste in caso di liberalizzazione del mercato del lavoro o per le mansioni liberalizzate, ma si introducono una serie di maggiori limitazioni e controlli. Si limita infatti l'utilizzo solamente al lavoro occasionale, stagionale o ai picchi di lavoro, si introducono limiti basati sull'organico aziendale, si aggravano le sanzioni sia verso l'impresa utilizzatrice che fornitrice e si chiariscono i meccanismi di trasformazione in rapporto di lavoro ordinario.

Nell'articolo 22 viene chiarito il concetto di lavoro presso le famiglie, prevedendo una Delega per normare tutti gli aspetti, compreso un eventuale contratto di lavoro.

Nell'articolo 23 vengono coordinate le condizioni ostative all'avvio di rapporti di lavoro di tipo subordinato.

Nel Titolo III si introducono alcuni interventi per la flessibilità: Nello specifico, nell'articolo 24 si semplificano le procedure per la variazione dell'orario di lavoro e comunicazioni di straordinari.

Nell'articolo 25 si introducono alcune novità sui distacchi: si semplificano le procedure per i distacchi brevi o infragruppo, si coordinano i distacchi con le normative relative alle assunzioni, introducendo però dei



**SEGRETERIA DI STATO
LAVORO
PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
SPORT, INFORMAZIONE, RAPPORTI CON AASS**

limiti massimi relativamente alle dimensioni aziendali e si riducono i tempi massimi, portandoli da trentasei mesi a diciotto mesi, in linea con le normative europee.

Il Titolo IV che va dall'articolo 26 all'articolo 34, rappresenta il principale carattere di novità di questo progetto di legge, introducendo nel nostro ordinamento una serie di rapporti di lavoro di tipo non subordinato.

Nell'articolo 26 si regola l'attività lavorativa per tutti i percettori di pensione, evitando in tal modo la concorrenza sleale tra gli operatori economici e permettendo, con il seguente articolo 27, di riportare l'istituto della solidarietà familiare nell'alveo originario della norma, ma aumentandone i costi.

Nell'articolo 28 si correggono una serie di distorsioni del nostro ordinamento che obbligavano ad istituire un rapporto di lavoro subordinato all'amministratore che voleva entrare nel ciclo produttivo della sua azienda, introducendo un nuovo contratto di collaborazione. Qualora però si volesse procedere con l'assunzione, si parificano gli amministratori alla figura dei dirigenti. Inoltre, si introduce il concetto che gli amministratori delle società senza dipendenti vengono automaticamente intesi come operativi.

Con gli stessi principi, nell'articolo 29 si regolamentano i rapporti di lavoro per i soci, vietando il lavoro subordinato per il socio unico, prevedendo che i soci di maggioranza siano equiparati ai dirigenti, ma introducendo anche in questo caso la possibilità di regolamentare il rapporto di lavoro con un contratto di collaborazione.

Nell'articolo 30 si rivede l'istituto dei COCOPRO limitando questa tipologia a mansioni intellettuali e prevedendo la possibilità di impugnazione se non viene rispettata la non subordinazione, riequilibrando i limiti numerici e introducendo dei limiti e controlli nei casi di licenziamenti e cassa integrazione, con l'obiettivo di limitare questa tipologia di rapporti.

Nell'articolo 31 viene introdotto un nuovo contratto di collaborazione per permettere ad un familiare di assistere, in maniera professionale, un proprio familiare, demandando ad un decreto delegato la regolamentazione più specifica.

Nell'articolo 32 vengono rivisti e ridotti i rapporti saltuari di piccola collaborazione domestica.

Nell'articolo 33 e 34 si prevede la possibilità di regolamentare o modificare, ove già previsto, il lavoro autonomo e altre tipologie di rapporti di lavoro di tipo non subordinato per specifici settori economici.

Nel Titolo V (articoli 35 e 36) si introducono i principi generali sugli incentivi occupazionali, l'inclusione lavorativa e la responsabilità sociale d'impresa, lasciando una delega aperta per eventuali modifiche future alle normative vigenti.

Il presente Progetto di legge, occupandosi di tutti gli aspetti relativi all'entrata del mondo del lavoro, costituisce la parte principale della Riforma del Mercato del Lavoro.

Si ritiene che con questa legge, insieme ai recenti decreti delegati 130/2021 e 105/2022, si possano raggiungere i principali obiettivi del Programma di Governo relativamente al Lavoro che prevedevano l'introduzione di una maggiore flessibilità, ma tutelando i diritti dei lavoratori, migliorare il sistema di collocamento e l'incontro tra domanda e offerta, superando impostazioni antistoriche, pianificare il turnover generazionale, riformulare le politiche di incentivazione, superare i problemi relativi alle prestazioni di lavoro dei familiari e la riorganizzazione della disciplina di tutti i rapporti di lavoro e dell'avvio al lavoro, in un'ottica di semplificazione e armonizzazione.

Il Segretario di Stato
Teodoro Lonfernini

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Contrada del Collegio, 38 - 47890 San Marino
segreteria.lavoro@gov.sm - www.lavoro.sm

T +378 (0549) 885336
F +378 (0549) 882535